

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

**PROCEDURA INTERNA PER L'APPROVAZIONE DEI
SERVIZI DA CONFERIRE ALLA SOCIETÀ
INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE E ALLA
SUA RETE**

Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2017

Contents

Introduzione	3
1. Definizioni e ambito di applicazione	3
2. Tipologie di servizi	4
2.1 Servizi di revisione di natura obbligatoria	4
2.2 Servizi di revisione approvati dal CCI con approvazione semplificata.....	4
2.3 Servizi che devono essere previamente approvati dal CCI	5
2.4 Servizi vietati dalla legge.....	5
3. Regole e iter di assegnazione dei servizi di revisione di natura obbligatoria	6
4. Regole e iter di approvazione semplificata dei servizi di revisione	6
5. Regola e iter di approvazione dei servizi da parte del CCI	7
ALLEGATI	9

Introduzione

Il quadro normativo in ambito europeo in materia di revisione legale è costituito dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 Aprile 2014 (“Direttiva”) e dal Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014 (“Regolamento”).

Il Regolamento e la Direttiva, quest’ultima recepita nel nostro ordinamento mediante l’emanazione del D. Lgs n. 135 /2016, con conseguente modifica del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche “D. lgs n. 39/2010”), contengono una serie di misure applicate alla revisione legale dei conti, nonché alcune previsioni, riguardanti il Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile, da applicare esclusivamente agli Enti di interesse pubblico (“EIP”).

Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole, rispetto a quelle già in vigore, applicate unicamente alla revisione dei bilanci dei citati enti, introducendo dei vincoli autorizzativi nell’affidamento di alcune categorie di servizi alla società di revisione.

La presente Procedura è predisposta, conformemente all’evoluzione normativa in materia, al fine di salvaguardare il requisito di indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e a fornire indicazioni in ordine al processo di valutazione in occasione del conferimento di alcune tipologie di servizi da parte della Società, delle sue controllate e controllanti alla società di revisione ed alla sua rete.

La presente Procedura mira altresì a raggiungere risultati di efficienza e di ordinato svolgimento nella programmazione delle attività svolte dal Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile, nei processi autorizzativi e nell’organizzazione endosocietaria.

1. Definizioni e ambito di applicazione

Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, si adottano le seguenti definizioni:

- **GRUPPO LUXOTTICA:** ricadono in tale definizione, per l’applicabilità della presente procedura, la Società, in qualità di Ente di Interesse Pubblico, le controllate e le controllanti europee come definite dal D. Lgs n. 127/1991;
- **RETE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE:** è costituita dalla struttura più ampia - nazionale e internazionale - cui appartiene la società di revisione ed è composta dalle entità individuate in base ai criteri stabiliti dall’art. 1, comma 1, lettera l), del D. lgs n. 39/2010 e dall’art. 149-bis comma 2 della Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento emittenti”);
- **COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE** (qui di seguito “CCI”): nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 2, del D. lgs n. 39/2010, è identificato con il Collegio Sindacale della Società Luxottica Group SpA, anche nella sua qualità di Audit Committee ai sensi del Sarbanes-Oxley Act;
- **SOCIETA’ DI REVISIONE LEGALE:** ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. q) del D. Lgs n. 39/2010, una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del D. Lgs n. 39/2010 e iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti il tale Stato membro.

Il presente documento definisce i principi generali e le modalità operative relative all’affidamento di alcune tipologie di servizi alla società incaricata della revisione ed alla sua rete da parte della/e Società del Gruppo Luxottica, ed è volto ad istituire un sistema interno di supervisione per monitorare, a livello di Gruppo, gli

incarichi per servizi di revisione di natura obbligatoria poiché previsti dalla legge , per servizi di revisione con approvazione semplificata e per servizi che debbono essere approvati dal CCI, conferiti alla società di revisione e alla sua rete, con l'obiettivo di monitorare il rispetto dell'applicazione della normativa per gli EIP, tutelando l'indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale.

L'ambito di applicazione della presente Procedura, tenuto conto dei requisiti di indipendenza imposti dal D. Lgs n. 39/2010, dal Regolamento e dal Regolamento Emittenti, si estende anche agli incarichi conferiti alla rete della società di revisione.

2. Tipologie di servizi

Le tipologie di servizi disciplinate dalla presente Procedura sono le seguenti:

- Servizi di revisione di natura obbligatoria (“Audit Services”);
- Servizi di revisione con approvazione semplificata (“Audit Related Services”);
- Servizi diversi dalla revisione che devono essere approvati dal CCI (“Non Audit Services”);
- Servizi vietati.

2.1 Servizi di revisione di natura obbligatoria

I servizi di revisione di natura obbligatoria e le altre attività, previste dalla legge, includono:

- le attività di revisione legale dei conti del bilancio civilistico e consolidato ai sensi dell'art. 14 e del 16 del D.Lgs. n. 39/2010, conferiti dagli EIP all'interno del Gruppo Luxottica nonché le attività di revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 39/2010 per le relative controllate e controllanti;
- revisione dei rendiconti annuali e infrannuali in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili nazionali ed internazionali;
- l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno, come previsto dall'art. 154ter D. Lgs n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e come raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 97001574 del 20.02.1997;
- revisione contabile dei package per consolidamento annuali e infrannuali.
- le attività prescritte dal diritto nazionale applicabile e dai regolamenti applicabili che devono essere svolte dal revisore o dalla società di revisione, nonché servizi non vietati il cui incarico per legge venga conferito da un'Autorità (ad esempio il Tribunale),
- revisione finalizzata al rilascio di attestazioni sul Sistema di Controllo Interno, ai sensi della Section 404 del Sarbanes-Oxley Act del 2002.

2.2 Servizi di revisione approvati dal CCI con approvazione semplificata

I servizi di revisione con approvazione semplificata (ovvero i servizi che si considerano autorizzati *ex ante* da CCI, come da regole e iter definito in seguito al paragrafo 4 della presente procedura) sono, quantomeno, quelli aventi ad oggetto le seguenti altre attività:

- procedure di due diligence (financial, legal and tax due diligence) su società, aziende o immobili oggetto di acquisizione o alienazione o affitto;
- servizi di revisione finalizzati al rilascio di attestazioni o comfort letter, su bilanci e/o situazioni patrimoniali da pubblicare in prospetti informativi, documenti informativi, offering memoranda e documenti similari emessi, ivi inclusi a titolo esemplificativo, quanto previsto nel documento di

ricerca Assirevi n. 132 e nello Statement on Auditing Standards - SAS 72 “Letters for Underwriters and Certain other Requesting Parties”;

- rilascio di attestazioni a seguito di attività di revisione (es. su dati pro-forma, attestazioni ai sensi dell’ISAE 3402, dell’ISAE 3000, ecc.), emesse a beneficio del Gruppo Luxottica, delle Autorità di Vigilanza, degli Organi di mercato (comfort letter, opinion, ecc.);
- servizi di tipo assurance finalizzati a rilascio di attestazioni sui rendiconti o documenti extracontabili richiesti da Amministrazioni nazionali o sovranazionali per la concessione di contributi/finanziamenti relativi a specifiche iniziative/progetti;
- attività di tipo assurance finalizzate al rilascio di attestazioni sul sistema di controllo interno;
- servizi di tipo assurance finalizzati al rilascio di attestazioni in materia fiscale e riguardanti dichiarazioni dei redditi presentate dalla società, previsti da disposizioni di legge (es. rilascio di visti di conformità);
- incarichi di svolgimento di procedure concordate (“agreed upon procedures”);
- servizi di formazione.

2.3 Servizi che devono essere previamente approvati dal CCI

I servizi che devono essere previamente approvati dal CCI sono tutti quelli diversi dalle attività di revisione di natura obbligatoria ed attività previste dalla legge di cui al paragrafo 2.1, e quelli diversi dalle attività di revisione con approvazione semplificata di cui al paragrafo 2.2 di questa procedura.

Questi servizi andranno definiti considerando la loro natura; sono da intendersi quali servizi diversi da quelli di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 e diversi da quelli vietati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 5 del Regolamento Europeo n. 537/2014 (richiamato dall’art. 17, comma 3, del D. Lgs n. 39/2010 come modificato dal D. Lgs 135/2016) che possono essere forniti dalla società di revisione che effettua la revisione legale dei conti della società o dalla sua rete all’ente sottoposto a revisione, alle sue controllanti o alle sue imprese controllate, previa approvazione del CCI per ogni singolo incarico.

2.4 Servizi vietati dalla legge

L’elenco dei servizi vietati dalla legge sono quelli di cui all’articolo 5 del Regolamento, come richiamato dall’articolo 17 del D.Lgs.n. 39/2010, comma 3, ed è il seguente:

- a) servizi fiscali riguardanti:
 - i. la preparazione di moduli fiscali;
 - ii. le imposte sui salari;
 - iii. i dazi doganali;
 - iv. l’individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l’assistenza da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge;
 - v. l’assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l’assistenza da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;
 - vi. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;
 - vii. la fornitura di consulenza fiscale;
- b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell’ente sottoposto a revisione;
- c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
- d) servizi di gestione della contabilità del personale;

- e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;
- g) servizi legali concernenti:
 - i. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali;
 - ii. la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e
 - iii. l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
- h) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;
- h) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;
- i) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;
- j) servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
 - i. i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino:
 - la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
 - la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni;
 - ii. la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e
 - iii. il controllo dei costi.

3. Regole e iter di assegnazione dei servizi di revisione di natura obbligatoria

Per quanto attiene ai servizi di revisione di natura obbligatoria gli stessi non necessitano di alcuna forma di approvazione del CCI, poiché queste attività debbono essere necessariamente affidate al revisore che effettua la revisione legale del bilancio, in base a norme di legge o ad altre fonti normative anche derivanti da altre autorità.

L'iter di assegnazione dell'incarico di revisione legale alla società revisione è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili (art. 16 del Regolamento e artt. 14 e 16 del D. Lgs n. 39/2010).

4. Regole e iter di approvazione semplificata dei servizi di revisione

Per quanto attiene agli incarichi relativi ai servizi di revisione di cui al paragrafo 2.2 si considerano autorizzati *ex-ante* dal CCI, e possono pertanto essere conferiti alla società di revisione o alla sua rete senza necessità di approvazione preventiva, i servizi di seguito elencati che siano singolarmente non superiori a 20 mila Euro e complessivamente non superiori ad un ammontare annuo di 150 mila Euro :

Si riporta l'elenco dei servizi :

- procedure di due diligence (financial, legal and tax due diligence) su società, aziende o immobili oggetto di acquisizione o alienazione o affitto;
- servizi di revisione finalizzati al rilascio di attestazioni o comfort letter, su bilanci e/o situazioni patrimoniali da pubblicare in prospetti informativi, documenti informativi, offering memoranda e

documenti similari emessi, ivi inclusi a titolo esemplificativo quanto previsto nel documento di ricerca Assirevi n.132 e nello Statement on Auditing Standards - SAS 72 “Letters for Underwriters and Certain other Requesting Parties”;

- rilascio di attestazioni a seguito di attività di revisione (es. su dati pro-forma, attestazioni ai sensi dell’ISAE 3402, dell’ISAE 3000, ecc.), emesse a beneficio del Gruppo Luxottica, delle Autorità di Vigilanza, degli Organi di mercato (comfort letters, opinions, ecc.);
- servizi di tipo assurance finalizzati a rilascio di attestazioni sui rendiconti o documenti extracontabili richiesti da Amministrazioni nazionali o sovranazionali per la concessione di contributi/finanziamenti relativi a specifiche iniziative/progetti;
- attività di tipo assurance finalizzate al rilascio di attestazioni sul sistema di controllo interno;
- servizi di tipo assurance finalizzati al rilascio di attestazioni in materia fiscale e riguardanti dichiarazioni dei redditi presentate dalla società, previsti da disposizioni di legge (es. rilascio di visti di conformità);
- incarichi di svolgimento di procedure concordate (“agreed upon procedures”);
- servizi di formazione.

L’*iter* di assegnazione dei predetti incarichi prevede:

- il CCI si riunisce una volta l’anno e delibera di approvare ex ante tali incarichi per categoria, stabilendo i limiti sopra indicati per quanto riguarda l’impegno economico da parte della Società e procede alla verbalizzazione dell’approvazione medesima;
- il CCI invia informativa una volta l’anno del verbale di approvazione semplificata a tutti i soggetti interessati (CdA, Collegi Sindacali/CCI delle società controllanti/controllate, società di revisione);
- le funzioni amministrative/societarie della Società inviano informativa periodica di quali/quantum servizi sono stati, quindi, conferiti sulla base della delibera di approvazione semplificata a tutti i soggetti interessati (CdA, Collegi Sindacali/CCI delle società controllanti/controllate, società di revisione).

5. Regola e iter di approvazione dei servizi da parte del CCI

Per quanto attiene agli incarichi relativi ai servizi di cui al paragrafo 2.3 gli stessi possono essere conferiti alla società di revisione o alla sua rete con la preventiva approvazione del CCI.

L’*iter* di assegnazione dei predetti incarichi prevede:

- la funzione richiedente della società interessata del Gruppo invia una nota informativa al Chief Accounting Officer (“CAO”) contenente gli elementi essenziali del servizio e le motivazioni che determinano l’eventuale affidamento dell’incarico; tale nota dovrà contenere gli elementi informativi previsti dall’Allegato 1;
- il CAO invia al CCI la richiesta relativa all’incarico di cui si richiede l’approvazione;
- il CCI valuta e decide sulla base dei rischi di indipendenza individuati dall’art. 10 del D.Lgs 39/2010 nonché controllando l’elenco dei servizi vietati di cui all’art. 17 comma 3 del D. Lgs 39/2010 se approvare tali servizi in caso di parere favorevole delibera sull’approvazione e procede alla verbalizzazione dell’approvazione medesima;
- il CCI comunica l’approvazione del singolo servizio alla funzione richiedente ed a tutti i soggetti interessati;

- il CCI invia, periodicamente per finalità riepilogative, informativa rispetto all'avvenuta approvazione dei servizi a tutti i soggetti interessati (CdA, soci, società di revisione).

ALLEGATI

NOTA INFORMATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE, ALLA SUA RETE DEI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE	
Alla cortese attenzione del Dr. [...], Chief Accounting Officer	
Società	del Gruppo:
.....
Funzione	Richiedente:
.....
Referente	per l'Attività:
.....
Oggetto dell'incarico: <i>(Fornire dettagliata descrizione dell'oggetto dell'incarico)</i>	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Data di decorrenza e durata dell'incarico:	
Entità appartenente alla rete della società di revisione	
.....	
Compenso contrattuale complessivo	
Motivazioni che determinano l'affidamento dell'incarico:	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Luogo e Data	Firma del Responsabile della Funzione Richiedente
.....